

IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- | | |
|--|---|
| - Prof. Avv. Enrico Quadri | Presidente |
| - Dott. Comm. Leopoldo Varriale | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Prof. Avv. Ferruccio Auletta | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Prof. Avv. Nicola Rocco di Torrepadula | Membro designato dal Conciliatore Bancario |
| - Prof. Avv. Giuseppe Guizzi | Membro designato da Confindustria, di concerto con Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato (estensore) |

nella seduta del 20 luglio 2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

La vicenda portata alla cognizione del Collegio concerne il tema della correttezza del comportamento dell'intermediario consistente nella segnalazione del nominativo del cliente nelle banche dati, che censiscono l'affidabilità nei pagamenti dei fruitori di credito al consumo, anche in assenza di una preventiva indicazione dell'esistenza di insoluti e dell'intenzione di procedere a tale annotazione. Questi, in sintesi, i fatti oggetto del procedimento.

Con nota dell'11 febbraio 2010, e ricevuta dall'intermediario il giorno successivo, il ricorrente, sulla premessa di aver proceduto all'estinzione di un debito da finanziamento, chiedeva la cancellazione - ai sensi dell'art. 4, comma 7 del D.lgs. 196/2003 - delle "segnalazioni negative", dolendosi di non aver mai ricevuto "notifica dei ritardi o avvisi" e sostenendo che tale segnalazione sarebbe gravemente fonte di danni per l'esercizio della

sua professione. Non avendo ricevuto alcun riscontro il ricorrente effettuava un nuovo sollecito in data 31 marzo 2010, rimasto anch'esso senza esito.

Con ricorso del 3 maggio, il cliente si è rivolto all'Arbitro Bancario Finanziario. Il ricorrente si è lamentato nuovamente del fatto che il suo nominativo fosse stato segnalato nelle banche date dei debitori inadempienti senza ricevere alcun preavviso dall'intermediario, e dal fatto che sebbene egli avesse *“pagato tutto non appena reso(si) conto dei ritardi e senza avvalersi del saldo e stralcio di così uso comune in questi tempi”*, l'intermediario abbia mantenuto la segnalazione, dalla quale il cliente risulterebbe gravemente penalizzato anche a causa delle difficoltà di accesso al credito derivanti dall'essere censito come cattivo pagatore.

L'intermediario ha replicato con controdeduzioni con le quali ha eccepito innanzitutto l'inammissibilità del ricorso, posto che la prima segnalazione in CRIF risalirebbe al 2002 e sarebbe quindi precedente al 1° gennaio 2007.

Nel merito, l'intermediario ha contestualizzato la vicenda – supplendo così alla lacunosa allegazione in fatto contenuta nel ricorso (come nel reclamo) - precisando che il prestito da cui scaturisce la segnalazione, derivante da un'operazione di credito al consumo stipulata il 19 aprile 2000 per un importo originario di € 4.648,11, gli è stato trasferito nell'ambito di un'operazione di cessione sportelli da parte di altro intermediario, avvenuta con decorrenza 1° luglio 2007. Il prestito veniva trasferito già in stato di grave insolvenza; prova ne è la circostanza che delle 36 rate – l'ultima delle quali scaduta il 19 aprile 2003 - ne risultavano pagate solo 25; l'ammortamento, peraltro, risultava irregolare sin dalla prima rata, come evincibile dalla costante applicazione di interessi di mora (il tutto documentato attraverso le evidenze contabili allegare alle controdeduzioni).

Ciò premesso, la banca ha fatto presente di aver tentato, peraltro invano, il recupero stragiudiziale del credito conferendo mandato il 25 marzo 2008 ad apposita società. Quindi con lettera dell'11 settembre 2008 ha comunicato al ricorrente la revoca della facilitazione concessa intimandogli il pagamento di quanto dovuto. Il 20 ottobre 2008 la posizione è stata classificata a sofferenza e l'11 dicembre 2008 il relativo credito è stato ceduto ad una società di factoring. Soltanto all'esito di tale complesso iter il cliente ha provveduto ad estinguere il debito.

L'intermediario ha infine precisato di aver preso contatti con la CRIF per comunicare la sistemazione della posizione ma di avere avuto conferma della permanenza della segnalazione per 24 mesi dalla regolarizzazione, ovvero fino al 30 marzo 2011.

L'istituto di credito ha dunque concluso chiedendo al Collegio di dichiarare inammissibile il ricorso o comunque di respingerlo in quanto infondato.

Il ricorrente ha fatto pervenire una breve replica alle controdeduzioni, nella quale, però, non ha contestato nessuna delle allegazioni in fatto dell'intermediario ma si è limitato ad insistere sulla mancanza dell'avviso dell'intenzione di procedere alla segnalazione.

DIRITTO

Occorre innanzitutto esaminare l'eccezione pregiudiziale sollevata dall'intermediario inerente l'inammissibilità del ricorso per essere il rapporto che ha originato la segnalazione di gran lunga antecedente il 1° gennaio 2007, data che individua l'ambito della competenza dell'ABF sotto il profilo temporale.

Ad avviso del Collegio l'eccezione dell'intermediario non è fondata, e ciò in ossequio al principio generale – che evidentemente trova applicazione anche per il procedimento avanti all'Arbitro Bancario Finanziario - in forza del quale la competenza si misura sul metro della domanda come formulata dalla parte istante e sulla base delle sue allegazioni. Ebbene, poiché nel caso di specie la domanda non si esaurisce soltanto nella richiesta di accertare la non correttezza del comportamento tenuto dall'intermediario, allorché ha proceduto alla segnalazione senza preventivamente avvisare il cliente, ma si sostanzia anche nella richiesta di accertare la non correttezza del comportamento dell'intermediario là dove non ha ancora proceduto alla cancellazione nonostante l'avvenuto pagamento, sembra chiaro che il ricorrente ha inteso denunciare una supposta condotta scorretta dell'intermediario che si proietta su un determinato periodo temporale e che si lamenta tutt'ora in essere; il che può senz'altro bastare a radicare la competenza *ratione temporis* di codesto Arbitro.

Venendo all'esame del merito del ricorso, esso si rivela tuttavia manifestamente infondato. Alla luce della puntuale e documentata ricostruzione in fatto compiuta dall'intermediario – oltretutto nemmeno contestata dal cliente nella risposta alle controdeduzioni – risulta *per tabulas* che il rapporto di finanziamento ha avuto un andamento estremamente problematico sin dalla sua instaurazione, e che il cliente ha cessato di procedere al pagamento a partire dalla 25° rata a valle della quale l'intermediario (dante causa dell'odierno resistente) ha proceduto alla segnalazione.

Sotto questo profilo la segnalazione del nominativo del cliente nella banca dati dei cattivi pagatori appare, dunque, assolutamente legittima; né si comprende bene il senso della

doglianza del ricorrente in ordine al mancato invio da parte dell'intermediario dell'avviso contemplato dal "Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti", adottato con provvedimento del Garante per la privacy del novembre 2004. Anche, infatti, a volere prescindere dal rilievo – pure per molti versi assorbente – che quella disciplina nemmeno era vigente all'epoca dei fatti per cui è controversia, quel che sembra decisivo sottolineare è che, come già osservato in precedente occasione da codesto Collegio, in tanto il cliente può avere interesse a censurare il comportamento dell'intermediario che abbia omesso di dargli avviso dell'intenzione di procedere alla segnalazione e del pregiudizio derivante dalla segnalazione stessa, solo ove egli possa ragionevolmente allegare che in presenza di un avviso avrebbe senz'altro sanato l'inadempimento. Ciò che non sembra potersi dire nel caso di specie in quanto, come dimostrato in atti dai documenti prodotti dall'intermediario, il cliente – ben diversamente da quanto da questi affermato nel ricorso – è stato inadempiente non solo rispetto al pagamento della 25° rata, ma anche delle undici rate successive, estinguendo il proprio debito solo dopo ripetuti solleciti e solo alla fine di quest'anno.

Infondata appare, infine, la doglianza del cliente in ordine al fatto che, sebbene egli abbia (alla fine) estinto l'esposizione debitoria, il suo nominativo continui a essere censito nel sistema informativo. Tale circostanza lungi dal dipendere da un comportamento non corretto dell'intermediario resistente discende, invece, dalle caratteristiche tecniche del sistema, che appunto prevede la conservazione del nominativo per i 24 mesi successivi all'estinzione del debito.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ENRICO QUADRI